

Pubblicato il 02/12/2022

N. 07535/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04066/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4066 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul
figlio minore, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Arzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione sulla istanza dl 28
luglio 2022

del diritto del minore ad ottenere la predisposizione del progetto individuale
ex art. 14 c. 1 della L.n. 328/00 come da istanza del 28.7.22.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arzano e della Asl Napoli 2 Nord;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono genitore ed esercente la patria potestà sul minore -OMISSIS- affetto da “-OMISSIS-” con -OMISSIS-

La legge n. 328/00 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) prevede che, affinché si ottenga in pieno l’integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, i singoli vari interventi di integrazione/inclusione siano tra loro coordinati.

Il principale strumento è quello della predisposizione di progetti individuali (art. 14) per ogni singola persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva (art. 3 L. 104/92)

Secondo la l. 328/00, di poi, il Comune deve predisporre, d’intesa con la A.S.L., un progetto individuale, indicando i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità. Talchè i ricorrenti provvedevano, in data 28 luglio 2022, a chiedere al Comune di Arzano di procedere alla adozione degli atti necessari, d’intesa con la ASL, per la realizzazione del ridetto progetto individuale.

Decorsi inutiliter trenta giorni dalla richiesta, i ricorrenti proponevano avanti questo TAR il ricorso ex art. 117 c.p.a. che ne occupa, con cui chiedevano che fosse dichiarato l’obbligo del Comune di Arzano di provvedere di adottare il progetto individuale per persona disabile ex articolo 14 della legge 328 del 2000, d’intesa con l’ASL Napoli 2 Nord.

Ad unico mezzo i ricorrenti deducevano:

- violazione art. 14 legge 328/00 - violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,32,34 e 38 Cost., degli artt. 4,5 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006 ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, dell'art. 2 del dlgs n. 66/2017, dell'art. 2 della legge n. 67/2006 e dell'art. 1 comma 3 della legge 22 giugno 2016 n. 112, per non avere la Amministrazione fornito espresso riscontro positivo alla istanza avanzata dai ricorrenti, in presenza del diritto del minore di fruire del citato progetto individuale.

Si costituiva in giudizio il Comune di Arzano - instando per la riunione del giudizio con quello pure pendente avanti questa Sezione (R.G.N.-OMISSIS-/2022) ed avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento del 22/07/2022 prot. n. -OMISSIS- a firma del dirigente ambito sociale di zona con il quale veniva comunicato che per l'assegno di cura per il minore lo stesso era stato valutato come "grave" – eccependo, di poi, il suo difetto di legittimazione passiva e concludendo, in ogni caso, per la reiezione del ricorso. Si costituiva in giudizio anche la ASL Napoli 2 Nord, instando per la riunione del ricorso a quello già pendente sopra individuato e, comunque, per il suo rigetto.

Alla camera di consiglio del 27 luglio 2022, fissata per la trattazione del ricorso secondo il rito in materia di silenzio ex art.117 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e termini che seguono, in linea con i recenti arresti giurisprudenziali in materia anche di questo TAR (TAR Campania, VI, 5501/22; Id., id., 5631/19; TAR Sicilia, 48/21; TAR Lazio, 4857/22).

Va preliminarmente disattesa la istanza di riunione proposta da ambedue le parti resistenti, stante il carattere autonomo della presente domanda, peraltro governata dal rito in materia di silenzio, rispetto al giudizio di cognizione ordinaria evocato da esse parti resistenti.

Valga, poi e sempre in via liminare, effettuare una breve ricognizione dell'impianto normativo che sorregge la fattispecie per cui è causa.

La legge 8 novembre 2000 n. 328, *“legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all’art. 14, “progetti individuali per le persone disabili”*, stabilisce espressamente che:

“1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”.

Il progetto individuale previsto da tale disposizione si presenta, alla luce del quadro normativo e della correlata giurisprudenza, quale l'insieme di quelle prestazioni che assicurano in concreto l'integrale tutela della disabilità.

Inoltre, sulla base della specifica normativa citata, appare evidente che il Comune rivesta *“un ruolo pregnante e di impulso alla predisposizione del progetto, dovendo creare le condizioni affinché i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, di cui possa aver bisogno la persona con disabilità nonché le modalità di una loro interazione, si possano effettivamente compiere e ha, quindi, il compito di gestire gli interventi di tutti i vari soggetti coinvolti nel progetto”* (TAR Campania, VI, 5631/19 cit.), per cui vanno disattese le contrarie deduzioni relative al difetto di legittimazione del Comune intimato in riferimento alla lamentata inerzia.

Si ricorda, inoltre, che in relazione alle disposizioni primarie dettate in tema di disabilità e di assistenza ai disabili la Corte Costituzionale ha avuto modo più volte di affermare il diritto sociale del disabile di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita (cfr. sentenze 23 settembre 2016 n. 213; 18 luglio 2013 n. 203; n. 158 del 2018) e il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per le persone con disabilità, spingendosi ad affermare, con la sentenza n. 80 del 2010, la natura incompressibile, rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica, del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo,

In particolare, il Giudice delle leggi ha richiamato, a sostegno dei diritti all'assistenza concreta del soggetto disabile nella famiglia e nella comunità, i valori di sussidiarietà e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 118 Cost. e, più in generale, il complesso dei principi fondanti la Carta fondamentale della Repubblica, oltre che i principi di diritto sovranazionale foggianti nella Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge n. 30 del 1999, nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, di cui al protocollo opzionale del 13 dicembre 2006, ratificata con legge n. 18 del 2009.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha anche precisato che *“una lettura sistematica delle disposizioni sulla tutela dei disabili induce ragionevolmente ad affermare che le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria”* (CdS n. 2624/2017 e 2698/2017); per altro verso e con specifico riferimento al piano educativo individualizzato, ha riconosciuto il diritto del disabile all'integrazione scolastica e allo sviluppo delle sue potenzialità di apprendimento, laddove le misure da approntarsi devono essere calibrate ai precisi bisogni dell'alunno affetto da disabilità (cfr. Cons. Stato, sent. n. 2023 del 2017; TAR Lazio, sent. n. 8596 del 2018 e n. 12506 del 2018).

Sulla base di tale presupposti, va ribadita la conclusione, fatta già propria da questo TAR, secondo cui sull'Amministrazione incombe, per dare concreta

applicazione alla tutela dei diritti dei disabili, uno specifico, inderogabile dovere di agire che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva.

Inoltre, si ribadisce che ad individuare le caratteristiche del progetto individuale e il suo perimetro operativo è lo stesso articolo 14 della legge n. 328 del 2000, secondo cui il progetto individuale per la persona con disabilità *“comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”*. Ne discende che il progetto di vita individuale per la persona disabile è qualcosa se non di diverso, certamente di più della semplice sommatoria di altri strumenti (quali, ad esempio, quelli recati dal PAI e dal PEI): vengono invero in rilievo interventi e prestazioni multidisciplinari che vanno erogati in modo organico e continuativo, sì da assicurare quelle condizioni ottimali di assistenza, recupero funzionale, riabilitazione e inserimento sociale ed educativo del disabile. E, come già precisato dalla giurisprudenza anche di questo TAR, è l'insieme di quelle prestazioni appena elencate che assicura in concreto l'integrale tutela della persona con disabilità.

Il Comune di Arzano, a fronte dell'istanza dei ricorrenti volta ad ottenere la predisposizione del piano individuale ex art. 14 della legge n. 328 del 2000, si è limitato ad espletare una serie di colloqui e ad assumere informazioni dai ricorrenti, null'altro essendo stato allegato, né tampoco comprovato, in relazione quanto meno all'avvio dell'iter procedimentale volto alla predisposizione del piano individuale richiesto dalla ricorrente, in violazione dell'obbligo di provvedere previsto dal citato articolo 14.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e va dichiarato l'obbligo del Comune di Arzano di fornire espresso riscontro, avviando e concludendo l'iter, di intesa con la ASL Napoli 2 Nord, volto alla adozione del piano individuale per la persona disabile, secondo quanto indicato dal citato articolo 14 della legge n. 328 del 2000, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica di parte se anteriore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune resistente, nella misura indicata in dispositivo, potendo essere compensate nei rapporti con la ASL.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune resistente di fornire espresso riscontro alla istanza avanzata dai ricorrenti, avviando e definendo il procedimento, di intesa con la ASL competente, volto alla adozione del progetto individuale per il piccolo, di cui all'articolo 14 della legge 328 del 2000, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune resistente a pagare le spese di lite, che si liquidano nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dai ricorrenti, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, siccome dichiaratosi antistatario

Spese compensate nei rapporti con la ASL.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda

alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche nominatim individuate nel corpo della sentenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rocco Vampa

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.